

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

nella Camera di consiglio dell'adunanza generale del 13 marzo 2018 ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il D.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana - integrazioni e modifiche al D.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani con nota del 28 febbraio 2018 (acquisita il giorno 1 marzo 2018 al prot. CdC n. 1963);

vista l'ordinanza n. 109/2018/CONTR del 6 marzo 2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore, Primo referendario Francesco Antonino Cancilla;

Con la nota indicata in epigrafe il Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Trapani chiede se, tenuto conto del quadro normativo nazionale e regionale, che differenzia in maniera sfavorevole il trattamento delle ex province siciliane da quello delle province delle altre regioni, debba comunque seguirsi il principio di diritto enunciato dalla

Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 1/2018/QMIG in merito alla contabilizzazione del contributo alla finanza pubblica.

In via preliminare, la richiesta di parere va reputata ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, si rammenta che, in generale, la funzione consultiva, attribuita alla Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, non solo deve essere svolta con esclusivo riferimento a specifici quesiti inerenti "*materie di contabilità pubblica*" ma deve anche riguardare "*tematiche di portata ed interesse generali*", non potendo esplicitarsi in ordine a "*singoli fatti gestionali*" di pertinenza dell'Amministrazione, che conducano all'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti territoriali (v., ex plurimis, delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010/PAR).

Nel caso in esame la richiesta è formulata in maniera generale e astratta e riguarda questioni di contabilità pubblica, sicché ne va affermata l'ammissibilità.

Nel merito, il Collegio osserva che la materia della contabilizzazione e delle modalità di iscrizione del contributo alla finanza pubblica da parte delle province è stata oggetto della deliberazione n. 2/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie, correttamente richiamata dall'ente, ove si è affermato che: "*In tutti i casi in cui il contenuto di un atto di spesa sia determinato obbligatoriamente dalla legge, lo stanziamento della relativa posta in bilancio non può essere determinato discrezionalmente in misura diversa. Tale posta, pertanto, quantificata secondo i criteri e le procedure di legge, in tale misura dovrà essere integralmente iscritta nel relativo programma finanziario di competenza*".

Il principio ivi enunciato, oltre al carattere nomofilattico della pronuncia, è pienamente condivisibile ed è motivato sulla base di un'accurata analisi della normativa.

Va segnalato che sul tema del contributo delle province alla finanza pubblica sono intervenute anche diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 838 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017 prevede che: "*838. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 [...]*"

Il comma 831 stabilisce che: *“831. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020”*.

Per le ex province siciliane, invece, l'art. 1, comma 829, della citata legge n. 205 del 2017 dispone che: *“829. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017 [...]”*.

Ciò premesso, il Collegio, nel rilevare una disciplina differenziata tra le ex province siciliane e quelle delle altre Regioni, evidenzia che, tuttavia, allo stato non sussistono disposizioni normative o arresti giurisprudenziali, che consentano di discostarsi dalla deliberazione n. 2/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie.

Sulla situazione critica delle ex province siciliane si richiama comunque la deliberazione n. 125/2017/GEST di questa Sezione *“Indagine sullo stato della finanza degli enti di area vasta nella Regione siciliana”*.

Di conseguenza, va risposto al quesito nel senso che nella redazione del bilancio il Libero consorzio comunale dovrà conformarsi ai principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 2/2018/QMIG.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 13 marzo 2018

L'ESTENSORE
(Francesco Antonino Cancilla)

IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il 29 marzo 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)